

Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO” **Studio Elle S.S.** con sede legale in via Mario Donati 6, Milano, di seguito anche “TITOLARE”,

E

Areabit srl a socio unico con sede legale in Desio, Via Garibaldi 35, di seguito anche “RESPONSABILE”,

Titolare e Responsabile, potranno essere definiti anche singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.

PREMESSO CHE

- in base all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, d’ora in avanti anche solo “Regolamento” o “GDPR”, il Titolare del trattamento di dati personali può proporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo quale Responsabile del trattamento dei dati, che sia selezionato tra soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresi i profili di sicurezza;
- il Responsabile del trattamento deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite per iscritto dal Titolare con contratto o altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento e che specifichi durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali, categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare;
- il Titolare consente al Responsabile ed agli incaricati del trattamento l’accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti;

* * *

I. BASE GIURIDICA:

Il Titolare e il Responsabile hanno sottoscritto un accordo in base al quale **areabit srl** gestisce ed effettua la manutenzione di tutto il sistema informatico di **Studio Elle S.S.**

II. FINALITÀ:

Le finalità del trattamento effettuato da **areabit srl** sono quindi strettamente correlate alla manutenzione e agli interventi utili al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema informatico della società Titolare.

III. TIPOLOGIE DI DATI:

Le tipologie di dati che il Responsabile, nell’espletamento dell’incarico, potrebbe trovarsi a trattare sono:

dati personali: anagrafiche clienti;

dati particolari: anagrafiche dei dipendenti dalle quali potrebbero emergere informazioni di carattere “sensibile”.



IV. CATEGORIE DI INTERESSATI:

Le categorie di interessati sono i clienti di **Studio Elle S.S.** e i dipendenti.

V. TRATTAMENTO CONCESSO AL RESPONSABILE:

Sulla base di quanto precisato, è da ritenere che, essendo il trattamento in esame finalizzato alla sola manutenzione/gestione del sistema informatico aziendale, **il Responsabile potrà accedere ai dati di terzi solo ed esclusivamente per effettuare operazioni necessarie per il corretto funzionamento del sistema informatico di Studio Elle S.S.**

In particolare, il Responsabile potrà, **previo consenso di volta in volta rilasciato dal Titolare**, nella persona del legale rappresentante:

- agire sulle macchine da remoto e fisicamente,
- cancellare programmi o eliminare hardware;
- installare programmi e aggiungere hardware;
- accedere ai database per risolvere possibili criticità segnalate da **Studio Elle S.S.**;
- effettuare prove di ripristino;
- effettuare test per valutare la vulnerabilità del sistema aziendale.

Al Responsabile è vietato ogni altro tipo di trattamento sui dati in possesso del Titolare e, in ogni caso, gli è fatto divieto di effettuare operazioni che possano comportare la copiatura dei dati e/o un possibile smarrimento degli stessi.

VI. CONTATTI:


Le Parti si danno atto che, per ogni comunicazione reciproca saranno tenuti ad utilizzare i seguenti contatti:

TITOLARE: info@studioellemilano.it

RESPONSABILE: assistenza@areabit.it

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. **NOMINA. Studio Elle S.S.** quale Titolare del trattamento dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, in persona del suo legale rappresentante, nomina **areabit srl** quale Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito degli accordi contrattuali in vigore (par. I in premessa).
3. **OPERAZIONI DELEGATE.** Il Titolare affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati indicate al paragrafo V in premessa e ritenute necessarie per dare piena esecuzione al contratto.
Il Responsabile tratterà i dati personali soltanto su istruzione scritta del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento, prima di procedere con le operazioni, informerà il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico, salvo che l'ordinamento vieti di fornire tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
4. **RESPONSABILITÀ.** In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile, se non avrà rispettato le direttive di cui alla presente scrittura, terrà manlevato e indenne il Titolare da eventuali danni, **salvo che, ai sensi dell'art. 82 par.3 GDPR, dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.**



Il Titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

5. **VARIAZIONI DAL TITOLARE.** Il Titolare si impegna a comunicare al Responsabile -utilizzando i contatti di cui al paragrafo VI in premessa- qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria per operazioni di trattamento dei dati.

Il Responsabile o i suoi Incaricati non potranno effettuare alcuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie sopra indicate.

6. **VARIAZIONI DAL RESPONSABILE.** Il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in conformità con il presente contratto e con le finalità per cui i dati sono raccolti.

Qualora sorgesse la necessità di trattamenti diversi ed eccezionali rispetto a quelli indicati al paragrafo V in premessa, il Responsabile si impegna ad informare preventivamente e in tempo utile il Titolare del trattamento, il quale potrà opporsi a tale variazione entro e non oltre 7 giorni.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

7. **RISPETTO NORMATIVA.** Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto delle disposizioni del Regolamento, delle relative prassi elaborate dall'Autorità di Controllo, della normativa nazionale, dei provvedimenti e/o delle autorizzazioni e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali in quanto applicabili.

8. **ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI.** Il Responsabile è tenuto a conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte alle mansioni di amministratore di sistema.

9. **VERIFICA DELLE ATTIVITÀ.** L'operato del Responsabile, nella sua funzione di amministratore di sistema, deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte del Titolare del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste (dalle norme e dal presente accordo) per il trattamento dei dati.

10. **REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI.** La Società Titolare si doterà di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema.

Nelle more, gli accessi potranno avvenire solo ed esclusivamente previo consenso rilasciato di volta in volta dalla Titolare.

11. **REGISTRO TRATTAMENTO.** Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 di tutte le tipologie di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, contenente, tra l'altro:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare;
- l'elenco dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

12. **RISPETTO MISURE SICUREZZA.** Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente, ovvero alle misure imposte dal Titolare.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.



- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

13. INTERVENTI MIGLIORATIVI. Il Responsabile si impegna a predisporre un **piano di interventi quinquennale** al fine di implementare e migliorare le misure di sicurezza di cui al punto precedente al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile implementerà una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

14. COOPERAZIONE TRA LE PARTI. Il Responsabile metterà a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento; consentirà, contribuendovi, le attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal fine, il Responsabile del trattamento informerà immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile metterà a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere -con preavviso di almeno 12 ore- ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso, il Titolare si impegna, per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, affinché le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

ALTRI SOGGETTI

15. INCARICATI. Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche da nominare "incaricati" del trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si farà carico di fornire adeguate istruzioni scritte agli incaricati circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento e dal presente mandato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile, nel designare per iscritto gli incaricati, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati.

Dovrà, inoltre, verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave (trattamenti elettronici). Dovrà, infine, verificare che conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con dati particolari o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura (trattamenti cartacei di dati



sensibili). Sarà cura del Responsabile vincolare i propri incaricati al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite.

16. AMMINISTRATORI DI SISTEMA. Inoltre, ove occorra, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del contratto dai propri incaricati con mansioni di "Amministratore di Sistema", il Responsabile è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili.

Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo.

17. SUB RESPONSABILI. Col presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-Responsabile/i" – si veda eventuale Allegato II "Sub-responsabili") nella prestazione del Servizio.

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, si impegna a **selezionarli tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate descritte nell'Allegato I "Misure di sicurezza"** in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare con i sub-responsabili specifici contratti, o altri **atti giuridici**, a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa pro tempore vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate descritte nell'Allegato I "Misure di sicurezza" in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa applicabile e i provvedimenti emessi dall'Autorità di controllo.

Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserverà nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori, **salva la possibilità, ai sensi dell'art. 82 par. 3 e 4 del GDPR di dimostrare che il danno/pretesa non gli sia in alcun modo imputabile**. In particolare, qualora, pur ricevendo ogni più opportuna indicazione, il sub Responsabile disattendesse gli obblighi di cui all'eventuale contratto di nomina stipulato con il Responsabile, quest'ultimo dovrà considerarsi libero da ogni responsabilità nei confronti di terzi e del Titolare.

Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Titolare di eventuali modifiche o sostituzioni previste riguardanti i sub-Responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Il Titolare autorizza espressamente il Responsabile, che a ciò si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-fornitori, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali (e successive modifiche) adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010 (di seguito: "Clausole Contrattuali Tipo") e l'Allegato I "Misure di sicurezza".



ESERCIZIO DIRITTI DELL' INTERESSATO

18. Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento, egli dovrà:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando copia della richiesta;
 - tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

VIOLAZIONE DATI / "DATA BREACH"

19. **OBBLIGO COMUNICAZIONE TEMPESTIVA.** In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile si impegna a informare il Titolare senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, **non oltre 12 ore** dal momento in cui ha conoscenza della violazione, inviando una apposita comunicazione all'indirizzo di contatto indicato al punto VI in premessa, **accertandosi che la stessa sia stata correttamente ricevuta dal Titolare.**

In tale eventualità, il Responsabile dovrà assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della **"Scheda Evento"** presente nel registro dei c.d. "Data Breach" del Titolare.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il Responsabile recupererà le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello e le invierà via PEC tempestivamente e non oltre 24 ore dalla conoscenza della violazione, alla Direzione del Titolare.

L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni (c.d. registro dei "Data Breach").

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi, salva la prova che il danno sia dovuto a fatto a lui non imputabile.

CESSAZIONE TRATTAMENTO

20. **DURATA.** La presente nomina avrà la medesima durata del contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare, salva la possibilità di conservarli per fini di difesa o per altre finalità di legge.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile, a discrezione del Titolare, sarà tenuto a (i) restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare. Quest'ultimo si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

21. Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla nomina medesima.
22. Con la presente nomina si intende espressamente revocata e sostituita ogni altra eventuale nomina per qualsivoglia tipologia di trattamento dati.



23. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto che il testo del presente contratto è stato oggetto
- in tutto o in parte - di negoziazione tra il predisponente e l'altro contraente.

Si allega:

- ALLEGATO "T": "MISURE DI SICUREZZA"
- ALLEGATO "IP": "ELENCO SUB-RESPONSABILI"

Il Titolare

Studio Elle S.S.



Per accettazione dell'incarico a Responsabile
areabit srl a socio unico





ALLEGATO I “MISURE DI SICUREZZA”

Trattamenti con strumenti elettronici


Modalità tecniche da adottare a cura del Titolare, del Responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno tre mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali (es.: conclusione rapporto di lavoro).
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il Titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.



14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

19. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

20. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

21. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

22. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

Misure di tutela e garanzia

23. Il Titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente documento-

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del Titolare, del Responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

24. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

25. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

26. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di



chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

ALLEGATO II - "SUB-RESPONSABILI"

Il Responsabile è autorizzato a sub-appaltare parte delle operazioni di trattamento ai seguenti sub-responsabili (siano essi o meno appartenenti al Gruppo del Responsabile)

Paese in cui è stabilito il Titolare	Responsabile	Sub-responsabili
Italia	Areabit srl	FullCom srl Net-Sat Guidotti srl Reprocart srl

